COMMISSIONI RIUNITE

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

Lavoro pubblico e privato (XI)

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE
GIUSEPPE BOTTA

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente della VIII Commissione* 3

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) *(Approvato dalle Commissioni permanenti riunite VIII e XI della Camera e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3426-*B*) 3

Botta Giuseppe, *Presidente della VIII Commissione* 3, 4, 6, 7

Bonsignore Vito (DC) 4, 6, 7

Curci Francesco, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5

Cerutti Giuseppe (PSI), *Relatore per la VIII Commissione* 3, 4

Pallanti Novello (PCI) 4, 5

Rotiroti Raffaelle (PSI), *Relatore per la XI Commissione* 4, 5

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente della VIII Commissione* 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,50.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Curci e Maccheroni, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ferrarini e Mundo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite VIII e XI della Camera e modificato dalla VIII Commissione permamente del Senato) (3426-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) », già approvato dalle Commissioni permanenti riunite VIII e XI della Camera nella seduta del 20 dicembre 1989 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 marzo 1990.

Ricordo che le Commissioni riunite VIII e XI della Camera avevano approvato all'unanimità il provvedimento, successivamente modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Ricordo, altresì, che la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole sul testo in esame e che solo ieri, con notevole ritardo, è intervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali che, in una prima fase, ne aveva rinviato l'espressione. Si tratta di un ritardo che va rilevato a fronte delle giuste attese manifestate dai soggetti interessati.

Allo stato, quindi, esistono tutti gli elementi per poter pervenire all'approvazione del disegno di legge nel corso della seduta odierna.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore per la VIII Commissione.* Le Commissioni riunite VIII e XI della Camera si sono già espresse sul testo licenziato dalla Commissione lavori pubblici del Senato, nel corso della seduta del 24 maggio 1990, durante la quale è stata evidenziata l'esiguità delle modifiche apportate. In particolare, gli interventi modificativi dell'VIII Commissione permanente del Senato hanno riguardato, da un lato, l'aspetto economico connesso alla copertura finanziaria del provvedimento (per la quale si prevede lo slittamento di un anno, per cui, anziché essere riferita al 1989, viene fatta coincidere con il 1990) e, dall'altro, i profili professionali, in riferimento ai quali è stata introdotta una semplice puntualizzazione rispetto all'articolato approvato dalle Commissioni riunite VIII e XI della Camera.

Nella mia qualità di relatore per l'VIII Commissione, raccomando ai colleghi la sollecita approvazione del disegno di legge al fine di consentire all'ANAS la sottoscrizione di azioni di nuova emissione della SITAF. Ciò anche nella prospettiva di bilanciare il consistente intervento già realizzato dall'ANAS nel settore dei collegamenti con la Francia, estendendo la viabilità internazionale del Fréjus.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore per la XI Commissione.* Signor presidente, onorevoli colleghi, nella mia qualità di relatore per la XI Commissione, non posso che ribadire quanto già dichiarato nel corso della relazione svolta durante l'esame in prima lettura, con particolare riguardo ai profili professionali ed all'opportunità di prevedere una corretta copertura finanziaria.

Sottolineo, in particolare, il giudizio positivo sul testo in esame nonché sulle modifiche apportate dalla VIII Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

VITO BONSIGNORE. Sono particolarmente lieto di constatare come si sia finalmente giunti all'approvazione definitiva del disegno di legge in esame ed esprimo particolare soddisfazione soprattutto per quanto riguarda la disposizione relativa ai profili professionali. Ciò nonostante, vorrei porre un quesito al relatore ed al Governo in riferimento alla sottoscrizione di ulteriori azioni della SITAF. In particolare, desidererei sapere se, a giudizio del rappresentante del Governo e del relatore, i mezzi destinati a ripristinare l'originaria quota di partecipazione azionaria nella SITAF, indicati in 6 miliardi 800 milioni, siano ritenuti sufficienti.

NOVELLO PALLANTI. A mio avviso, sarebbe risultato particolarmente utile conoscere dal relatore le ragioni di fondo che hanno indotto il Senato ad apportare le modifiche riferite all'articolo 2. Tali modifiche, infatti, non rilevano esclusivamente sotto il profilo lessicale, dal momento che nel testo licenziato dalle Commissioni riunite della Camera era contenuto il riferimento ad una nozione tradizionale, anche se in fase di superamento; in particolare, era previsto un richiamo alle « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative » (anche se riconosco che si tratta di una nozione in corso di revisione, ma che, tuttavia, è ritenuta preferibile, soprattutto per evitare generici riferimenti alle organizzazioni sindacali).

La VIII Commissione del Senato – lo ribadisco – ha introdotto una modifica solo apparentemente di natura lessicale ma che, nella sostanza, ha un'incidenza diversa, in quanto sostituisce la tradizionale nozione con un'espressione che comporta notevoli margini di ambiguità.

Avrei gradito che ci fosse stato spiegato il perché di questa modifica; dal momento che questo non si è verificato, ribadisco la mia richiesta di chiarimento, anche per poter essere in grado di esprimere un giudizio più compiuto e corretto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore per la VIII Commissione.* In risposta alle richieste dei colleghi Bonsignore e Pallanti, devo precisare che la copertura finanziaria indicata nel provvedimento al nostro esame è da ritenersi sufficiente a garantire all'ANAS il capitale necessario per ripristinare la quota originaria di partecipazione azionaria nella SITAF. Infatti, abbiamo posto come condizione alla sottoscrizione di nuove azioni l'acquisto al valore nominale e non ci siamo affidati al mercato. Dagli accertamenti da noi condotti risulta la disponibilità ad emettere azioni al valore nominale; di conseguenza, la quota necessaria a raggiungere la percentuale di capitale stabilita dall'articolo 1 è contenuta ed è coperta dalle disponibilità finanziarie previste dal disegno di legge.

Per quanto riguarda la modifica del comma 1 dell'articolo 2 introdotto dal Senato, concordo con l'onorevole Pallanti sul fatto che non si tratti di un atto formale. La precisazione introdotta praticamente ha allargato non solo alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ma anche a quelle autonome il diritto di partecipare alla contrattazione per la definizione dei profili professionali. Qualcuno sostiene che questa modifica derivi da una condizione imposta dalla Corte dei conti, cioè da un organismo di controllo posto al di sopra delle parti interessate.

Ritengo, comunque, che non si possa proseguire ulteriormente nella diatriba fra la Camera e il Senato, con riferimento al problema della definizione delle organizzazioni sindacali alle quali è consentita la partecipazione alle intese in materia di inquadramento professionale.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore per la XI Commissione.* Come ha già rilevato l'onorevole Cerutti, il rinvio ai commi 1 e 4 dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, specifica meglio quali siano le delegazioni più rappresentative; parla infatti delle delegazioni composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

NOVELLO PALLANTI. Non ho capito a cosa ci si riferisce. Questa è solo un'interpretazione.

RAFFAELE ROTIROTI, *Relatore per la XI Commissione.* Il rinvio alla legge è chiaro.

NOVELLO PALLANTI. Udite le spiegazioni del relatore, desidero fare un' ulteriore puntualizzazione. La modifica introdotta dal Senato non è tesa ad allargare l'area dei soggetti contrattuali, si tratta anzi di un'espressione che presenta margini di ambiguità, perché parla di intese tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale. Ciò può significare anche uno soltanto dei sindacati: poiché non vi è l'obbligo di una rappresentanza unitaria, si può pensare che anche solo una parte può essere legittimata ad intervenire nella contrattazione che, secondo le previsioni del disegno di legge al nostro esame, può comunque essere ritenuta valida. Se ho capito bene, quindi, la versione licenziata da questo ramo del Parlamento mi sembra più garantista.

Tuttavia, nonostante queste precisazioni, il gruppo comunista non intende frapporre ostacoli all'approvazione finale del provvedimento; in considerazione delle valutazioni che ho appena espresso, ci asterremo dalla votazione di questa modifica, poiché lascia margini di incertezza e di ambiguità che non condividiamo.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo non ha molto da aggiungere rispetto alle valutazioni già espresse nelle precedenti sedute dedicate all'esame di questo disegno di legge. Desidero soltanto precisare che l'ulteriore modulazione fatta dal Senato risponde al convincimento unanime dei gruppi parlamentari, risultante da consultazioni con le organizzazioni sindacali. Quella approvata sembra essere la formulazione che più di ogni altra soddisfa le differenti esigenze: quelle dei lavoratori e quella di una corretta interpretazione delle norme cui si fa riferimento. Si tratta – ripeto – di un provvedimento votato all'unanimità, ampiamente discusso, che ha provocato una sospensione proprio per consentire consultazioni specifiche su questo aspetto. La soluzione scelta è quella ritenuta più soddisfacente per tutti.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, allo stato attuale è quella prevista dal provvedimento. Se dovesse presentarsi la necessità di adeguamenti ulteriori, il problema sarà affrontato nella sede e con le modalità previste anche in altri provvedimenti.

Non aggiungo altro, poiché concordo pienamente con le osservazioni dei relatori.

VITO BONSIGNORE. Mi pare che queste precisazioni non siano assolutamente sufficienti, se non per l'assicurazione fornita in questa sede dal relatore, secondo la quale in seguito ad un'ulteriore indagine si è potuto accertare che la copertura finanziaria prevista consentirebbe all'ANAS di assicurarsi il 40 per cento del capitale della SITAF.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Le Commissioni riunite VIII e XI della Camera avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade).

1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale. Tale intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2 decorrono, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1° luglio 1978.

4. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano il nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4 e 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade).

1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2, decorrono, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1° luglio 1978.

4. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254. Il termine di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso relativo ai provvedimenti di primo inquadramento di cui al comma 2 del presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo dell'VIII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite VIII e XI della Camera avevano approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 6.800.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 944.000.000 per l'anno 1989, lire 305.000.000 per l'anno 1990 e lire 357.000.000 per l'anno 1991, si provvede quanto a lire 773.000.000 ed a lire 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989 e quanto a lire 305.000.000 ed a lire 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 6.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 944.000.000 per l'anno 1990, lire 305.000.000 per l'anno 1991 e lire 357.000.000 per l'anno 1992, si provvede quanto a lire 773.000.000 ed a lire 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990 e quanto a lire 305.000.000 ed a lire 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1991 e 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VITO BONSIGNORE. Prima di annunciare il mio voto favorevole al provvedimento, desidero che sia verbalizzata la mia dichiarazione che le assicurazioni del sottosegretario in merito sono da ritenersi essenziali. Aggiungo, peraltro, che a mio parere è difficile che le previsioni del Governo possano effettivamente corrispondere alla realtà, poiché il capitale sociale della SITAF ha un valore nominale di 80 miliardi. Per cui, ammontando a tale cifra il capitale sociale della SITAF, affinché l'ANAS ripristini la quota azionaria del 40 per cento, dovrà acquistare 32 miliardi di azioni; avendone 10 di proprietà, necessitano 22 miliardi per completare l'acquisto. L'operazione in questione, quindi, non risulta coperta per tale importo, ma al riguardo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Cerutti, e, cioè, che la vendita delle azioni SITAF all'ANAS avverrebbe a prezzo d'affezione; pertanto risulterebbero sufficienti, per completare l'operazione, i 6 miliardi 800 milioni di cui al comma 1 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo dell'VIII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della società italiana per il traforo autostradale del Fréjus » (Approvato dalle Commissioni riunite VIII e XI della Camera dei deputati e modificato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (3426-b).

Presenti e votanti 55
Maggioranza 28

Hanno votato *sì* 55
Hanno votato *no* 0

(Le Commissioni approvano).

Hanno votato sì:

Angeloni, Anselmi, Antonucci, Augello, Azzolini, Battaglia Pietro, Bonfatti, Bonsignore, Borruso, Bortolani, Botta, Bulleri, Cavicchioli, Cavigliasso, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, Colucci, Dalia, D'Ambrosio, D'Angelo, Ferrarini, Galli, Gelpi, Lavorato, Lodi Faustini Fustini, Lorenzetti, Lusetti, Malvestio, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Mensurati, Migliasso, Milani, Mundo, Nucci, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Piermartini, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Rocelli, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Santuz, Sapienza, Sapio, Tancredi, Tealdi, Vazzoler, Zamberletti.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 28 giugno 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO